



FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

STATUTO

**DELIBERATO DAL COMMISSARIO AD ACTA
APPROVATO DAL CONI CON DELIBERA PRESIDENZIALE N° 120 DEL 20 AGOSTO 2012
ERRATA CORRIGE ART. 40.3 APPROVATA DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL CONI CON DELIBERA N° 433 DEL
29 NOVEMBRE 2012**

Art. 1 - Costituzione

1.1. La Federazione Italiana Baseball Softball, di seguito denominata F.I.B.S., fondata a Bologna il 29 gennaio 1950, è costituita da tutte le società e le associazioni regolarmente costituite e ad essa affiliate che, senza fini di lucro, praticano gli sport del Baseball e del Softball in Italia.

1.2. La F.I.B.S. è federazione sportiva nazionale e svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale, di seguito denominato C.I.O. e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato C.O.N.I., al quale è federato.

1.3. La F.I.B.S. è associazione a carattere nazionale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Codice Civile e dell'art. 18 c. 3 DLgs 23 luglio 1999 n°242 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del DLgs 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni nonché all'art. 23, comma 1, dello Statuto del C.O.N.I., oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare controllo delle competizioni e dei campionati professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica a all'alto livello ed alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.

1.4. La F.I.B.S., nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al precedente art. 1.3, si conforma agli indirizzi e ai controlli del C.O.N.I., operando secondo il principio di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.

1.5. La F.I.B.S. nell'ambito dell'ordinamento sportivo gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI, ed è la sola organizzazione qualificata a disciplinare le attività del Baseball e del Softball in Italia.

1.6. La F.I.B.S. è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso la Federazione Internazionale Baseball, di seguito denominata I.B.A.F., e la Federazione Internazionale Softball, di seguito denominata I.S.F., riconosciute dal C.I.O. e presso la Confederazione Europea Baseball, di seguito denominata C.E.B. e la Federazione Europea Softball, di seguito denominata E.S.F. ed è quindi l'unico rappresentante di tali Entità nel territorio dello Stato Italiano.

1.7. La F.I.B.S. è apartitica e apolitica e non persegue fine di lucro.

1.8. La F.I.B.S. organizza e disciplina lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque, in condizioni di parità e pari opportunità in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

1.9. L'ordinamento statutario e quello regolamentare della F.I.B.S. sono ispirati al principio democratico e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

Art. 2 - Finalità

2.1. I fini istituzionali della F.I.B.S. sono:

- a) promuovere la massima diffusione della pratica del Baseball e Softball in ogni fascia di età, con particolare riferimento allo sport giovanile, secondo gli indirizzi emanati dal C.O.N.I.;
- b) attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. per la lotta dello sport contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza;
- c) attuare i principi emanati dal C.I.O., stabiliti dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Internazionali I.B.A.F. e I.S.F. per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nell'attività agonistico-sportiva;
- d) sviluppare l'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I. anche in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera, al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili;
- e) presiedere l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, anche tramite delega alle strutture territoriali;

- f) attuare i principi fondamentali del C.O.N.I. per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare e dei campionati.

2.2. L'attività sportiva federale è disciplinata dai principi contenuti nella Carta Olimpica.

2.3. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la F.I.B.S., in quanto federazione sportiva nazionale con personalità giuridica di diritto privato, così come previsto dall'art. 15 c. 2 del D. Lgs. 23/7/99 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari, mobiliari e pubblicitarie che saranno ritenute necessarie o utili e tutto quanto consentite dalla sua natura giuridica compatibilmente con l'assenza del fine di lucro.

Art. 3 - Normative Federali

3.1. L'attività sportiva della F.I.B.S. viene svolta in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della I.B.A.F. e dell'I.S.F., purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O e del C.O.N.I ed è disciplinata:

- a) dal presente Statuto emanato ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 242 del 23/07/99 e successive modifiche ed integrazioni ed approvato dai competenti organi di legge;
- b) dal Regolamento Organico;
- c) dal Regolamento Attività Agonistica;
- d) dal Regolamento Disciplina e Giustizia;
- e) dalle Norme Sportive antidoping del CONI
- f) dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- g) dalle normative di carattere generale emanate dal Consiglio Federale;
- h) da quanto altro previsto dalla sua natura giuridica.

3.2. Il Regolamento di Disciplina e Giustizia, ed i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto devono essere sottoposti alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi ai sensi dell'art. 7 comma 5), lettera l) dello Statuto del C.O.N.I. stesso.

3.3. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto e dalle Norme Sportive Antidoping del CONI che si accettano incondizionatamente.

Art. 4 - Durata e sede

La F.I.B.S. ha durata illimitata e la sua sede è in Roma.

Art. 5 – Patrimonio ed esercizio finanziario

5.1. Il patrimonio della FIBS è costituito da:

- a) Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) Attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) Patrimonio netto;
- d) Debiti e fondi.

5.2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

5.3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

5.4. La gestione della FIBS spetta al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

5.5. La gestione si svolge in base al bilancio annuale preventivo approvato dal Consiglio Federale ed in conformità alle linee guida del bilancio programmatico di indirizzo approvato dall'Assemblea generale e nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali.

- 5.6.** Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno.
- 5.7.** Al termine d'ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dello stesso il Consiglio Federale, visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il bilancio di esercizio.
- 5.8.** Il Bilancio approvato, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale, è sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
- 5.9.** Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea Generale Straordinaria dei soli soggetti affiliati per deliberare sull'approvazione del bilancio.
- 5.10.** Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del C.O.N.I., devono essere trasmessi a tutte le società ed associazioni aventi diritto a voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito federale.
- 5.11.** Ove la FIBS costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.

Art. 6 - Gli Affiliati

6.1. La F.I.B.S. è costituita dalle Società ed Associazioni, regolarmente costituite e ad essa affiliate, che praticano l'attività agonistica del baseball e del softball secondo le normative federali, senza scopo di lucro e, comunque, attività sportiva del baseball e del softball in generale

Per quanto attiene la forma giuridica, anche nel caso di società di capitali - titoli V e VI del libro Quinto del C.C. e successive modifiche - è sancito l'obbligo, pena la non accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, che i singoli Statuti societari prevedano espressamente l'assenza del fine di lucro ed il reinvestimento degli utili, dedotta l'eventuale riserva legale, per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

L'affiliazione delle "Associazioni Sportive Polisportive" è effettuata per le sole attività sportive disciplinate dalla F.I.B.S.

6.2. Le Società e le Associazioni, previste dal comma 1, e che di seguito saranno denominati affiliati o Società, sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, per delega, dal Consiglio Federale della F.I.B.S..

Per ottenere l'affiliazione le società devono inoltrare alla F.I.B.S. tramite il Comitato o la Delegazione Regionale competente domanda, redatta sull'apposito modulo federale, sottoscritta dal legale rappresentante, e corredata dai seguenti documenti:

- a) Atto Costitutivo;
- b) Statuto sociale;
- c) Attestazione del versamento sul c.c. postale della quota di affiliazione;

Lo Statuto deve essere ispirato al principio di democrazia interna e deve essere conforme allo Statuto ed ai Regolamenti federali, alle direttive del C.O.N.I. e del C.I.O. in armonia con l'ordinamento nazionale ed internazionale.

Deve essere sottoposto all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI o, su delega della medesima, dal Consiglio Federale. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche.

Con l'affiliazione la società si impegna, per se stessa e per i propri tesserati, ad accettare e rispettare, senza riserva e a tutti gli effetti, lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.B.S., le deliberazioni, decisioni e disposizioni degli organi federali, adottate nel rispetto delle singole competenze.

La società si impegna, altresì, a collaborare nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti, accettando la regolamentazione in materia.

Le modalità ed i termini per l'affiliazione, la riaffiliazione ed il tesseramento sono previste dal R.O.

6.3. I requisiti ed i parametri a cui le società ed associazioni sportive devono uniformarsi sono, come disposto dall'art. 29 dello Statuto del CONI, quelli previsti dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, così come modificato dalla legge 21 maggio 2004 n. 128.

Art. 7 - Doveri degli Affiliati

7.1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.B.S., nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole sfere di

competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico di cui siano destinatari secondo le norme e le deliberazioni federali.

7.2. Gli affiliati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione educativa, sociale e culturale dello sport.

7.3. Gli affiliati devono esercitare la loro attività nel rispetto del principio di solidarietà tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.

7.4. Gli affiliati sono tenuti, pena l'adozione di provvedimenti disciplinari, a mettere a disposizione della F.I.B.S. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Art. 8 - Diritti degli Affiliati

Gli Affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare sia all'attività sportiva in generale, che all'attività agonistica ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni sportive di baseball e softball secondo le norme emanate dagli Organi e dalle Commissioni federali competenti;
- d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.B.S. e dal C.O.N.I.;
- e) di ricorrere alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., nel caso di diniego o revoca dell'affiliazione, ai sensi dell'art.7, comma 5 lettera n) dello Statuto del C.O.N.I che si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Art. 9 - Cessazione dell'affiliazione alla F.I.B.S.

9.1. L'affiliazione di una Società cessa per:

- a) scioglimento volontario o recesso;
- b) mancato rinnovo dell'affiliazione annuale nei termini e con le modalità previste dalle normative federali;
- c) fusione con altra Società o per incorporazione da parte di altra Società affiliata;
- d) mancata iscrizione ad un campionato per il secondo anno consecutivo, entro i termini previsti dal Regolamento Organico
- e) radiazione irrogata dagli Organi di Giustizia
- f) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Organico
- g) morosità nei confronti della F.I.B.S..

9.2. In ogni caso di cessazione la Società deve provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.B.S. e agli altri affiliati, a qualunque titolo.

9.3. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto previsto dal comma 2, passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite dalla vigente legislazione in materia.

Comunque, gli ex dirigenti della Società morosa cessata non possono entrare a far parte della dirigenza di altra Società, fintanto che i debiti della Società cessata non siano stati pienamente soddisfatti.

In caso di violazione dell'obbligo, il Consiglio Federale è tenuto a respingere o, se già concessa, a revocare l'affiliazione della Società interessata.

9.4. La cessazione di appartenenza alla F.I.B.S. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa, oltre all'obbligo di restituzione di eventuali beni di proprietà federale.

Art. 10 - Iscrizione di "Enti Aderenti"

10.1. Sono Enti Aderenti quelle entità societarie che, pur praticando senza finalità di lucro attività di baseball e di softball, non possiedono però i requisiti per conseguire l'affiliazione, così come stabilito dal presente Statuto.

10.2. Agli Enti Aderenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con assoluta esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea federale nazionale e territoriale.

Art. 11 – Discipline Sportive Associate

La F.I.B.S., può accettare nel proprio ambito in qualità di "discipline sportive associate" quelle organizzazioni sportive, riconosciute dal C.O.N.I., che svolgono una attività di rilevanza sportiva affine al baseball ed al softball. Tale accettazione è subordinata al rispetto delle procedure definite in materia dal C.O.N.I.

Art. 12 - I Tesserati

12.1. Le persone fisiche che possono far parte della F.I.B.S., con le modalità ed i termini previsti dal R.O., sono:

- a) gli atleti;
- b) i dirigenti federali;
- c) i dirigenti sociali;
- d) Arbitri e Classificatori;
- e) i tecnici;
- f) i giudici ed il Procuratore Federale;
- g) i medici, i massaggiatori ed i preparatori atletici federali e quelli degli Affiliati;
- h) il Presidente Onorario ed i Soci d'Onore della F.I.B.S.

12.2. Il vincolo sportivo degli atleti presso le società inizia con il tesseramento dell'anno in cui viene compiuto il 14° anno di età ed ha termine con il tesseramento dell'anno in cui viene compiuto il 32° anno per le donne ed il 38° anno per gli uomini ed è sottoscritto dagli stessi nel rispetto dei regolamenti e delle norme federali.

L'atleta soggetto al vincolo, privo del nullaosta, può avvalersi della facoltà di svincolo unilaterale, seguendo la procedura indicata nel Regolamento Organico.

Il tesseramento scade il 31 dicembre di ciascun anno e può essere automaticamente rinnovato dalla società entro i termini previsti dal Regolamento Organico.

12.3. Gli atleti sono inquadrati presso le società e sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive.

12.4 Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI, della I.B.A.F., della I.S.F.e della F.I.B.S.

12.5. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.B.S. nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

12.6. I Tecnici, inquadrati presso le società o comunque iscritti nei quadri tecnici federali, devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività osservando principi, norme e consuetudini sportive e tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.

12.7. Gli Ufficiali di Gara e i Giudici fanno parte della F.I.B.S. senza vincolo di subordinazione e assicurano la regolarità dello svolgimento delle gare; svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di imparzialità e indipendenza di giudizio.

12.8 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

12.9 – Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili delle violazioni dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Art. 13 - Doveri dei Tesserati

13.1 I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 7 del presente Statuto in quanto applicabili.

13.2 I tesserati alla F.I.B.S. sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento etico - sportivo del C.O.N.I. la cui violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni. L'ignoranza del codice non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 14 - Diritti dei Tesserati

14.1. I Tesserati hanno diritto di partecipare all'attività federale.

14.2. I Tesserati, se in possesso dei requisiti previsti, hanno diritto a partecipare alle Assemblee Nazionali ed a concorrere, alle cariche elettive.

Il tesserato che ricopre cariche federali centrali o periferiche è rieleggibile ed il mandato termina con la conclusione del quadriennio olimpico.

14.3 La Federazione garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica.

Art. 15 - Tesseramento, durata e cessazione

15.1. Il tesseramento è valido per l'anno sportivo; le modalità e i termini per il rinnovo sono disposte dai Regolamenti federali.

15.2. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate ai regolamenti federali.

15.3. Il tesseramento cessa:

- a) per mancato tesseramento;
- b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi di Giustizia federali;
- d) nei casi previsti dall'art. 9. del presente Statuto.

Art. 16 - Presidente Onorario e Soci d'Onore

16.1. Il Presidente Onorario ed i Soci d'Onore sono coloro che, avendo acquisito eccezionali benemeritenze verso gli sport del Baseball e Softball, vengono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.

16.2. La carica di "Presidente Onorario" non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.

Art. 17 - Sanzioni

17.1. Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.B.S. sono passibili di sanzioni di natura disciplinare, sportiva e pecuniaria, previste dalle norme e dalle deliberazioni degli Organi di Giustizia federali.

17.2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

Art. 18 - Organi della F.I.B.S.

18.1. Organi Federali
Gli Organi federali si distinguono in Centrali e Periferici.

- a) Sono Organi Centrali:

- l'Assemblea Nazionale delle Società;
- il Presidente Federale;
- il Consiglio Federale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Segretario Generale

b) Sono Organi Periferici:

- l'Assemblea Regionale delle società;
- il Presidente Regionale;
- il Comitato Regionale;
- il Delegato Regionale;
- l'Assemblea Provinciale delle società;
- il Presidente Provinciale;
- il Comitato Provinciale;
- il Delegato Provinciale.

18.2. Organi di Giustizia

Gli Organi di Giustizia si distinguono in Centrali e Periferici.

a) Sono Organi Centrali di Giustizia:

- il Procuratore Federale;
- il Giudice Unico Sportivo;
- la Commissione di Appello Federale;

b) Sono Organi Periferici di Giustizia:

- i Giudici Unici Sportivi di Categoria;
- i Giudici Unici Sportivi Regionali;
- i Giudici Unici di Concentramento;
- i Giudici Unici di Torneo.

Art. 19. – Strutture della F.I.B.S.

Le Strutture si distinguono in Tecniche - centrali e periferiche - e di Settore.

a) Sono Strutture Tecniche Centrali:

- la Commissione Organizzazione Gare Nazionali;
- il Comitato Nazionale Arbitri;
- il Comitato Nazionale Classificatori;
- il Comitato Nazionale Tecnici.

b) Sono Strutture Tecniche Periferiche:

- la Commissione Organizzazione Gare di Categoria;
- le Commissioni Organizzazione Gare Regionali.

c) Sono Strutture di Settore:

- la Commissione Impianti Baseball Softball;
- la Commissione Medica Federale;
- la Commissione Anti-doping;
- la Commissione Settori Giovanili;
- la Consulta delle Società;
- la Commissione Sport Scolastico;
- la Commissione CUS;
- la Commissione Filatelica;
- la Commissione Carte Federali;
- la Lega delle Società partecipanti al massimo campionato di baseball - qualora richiesta dai 3/4 delle stesse;
- la Lega delle Società partecipanti al massimo campionato di softball - qualora richiesta dai 3/4 delle stesse;
- altre eventuali istituite dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale determina mediante appositi regolamenti le modalità di funzionamento e di gestione di ogni Struttura sia Tecnica che di Settore. Alle Leghe, ove istituite, si applica la disciplina di cui al punto 10 dei Principi Fondamentali emanati dal CONI.

Il Consiglio Federale può, oltre che costituirne di nuove, accorpare o scorporare le strutture esistenti secondo le esigenze operative della F.I.B.S.

Art. 20 - Assemblea Nazionale

20.1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione ed è costituita dalle Società regolarmente affiliate ed aventi diritto al voto, nel rispetto dell'art.16 comma 2 del D.lgs. 23.7.99 n°242 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 22 comma 4 dello Statuto CONI.

20.2. L'Assemblea Nazionale può essere:

a) Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva;

b) Assemblea Nazionale Straordinaria:

1) per modifiche di Statuto

2) per eventuale reintegro del Consiglio Federale e degli altri Organi Elettivi centrali

3) per lo scioglimento della Federazione;

4) per l'approvazione del bilancio di esercizio in caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o di reiezione del medesimo da parte della Giunta Nazionale del CONI. In tale ipotesi all'Assemblea prenderanno parte solamente i Presidenti delle società affiliate, aventi diritto a voto, o loro delegati.

20.3. Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata spedita alle società almeno 30 giorni prima della data stabilita. Le Società dovranno provvedere alla convocazione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici o dei loro sostituti che sono stati eletti nell'ambito societario per la partecipazione alle Assemblee.

La convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché l'elenco degli affiliati con diritto a voto, ed il numero dei voti agli stessi spettanti secondo la ripartizione Presidenti, Atleti e Tecnici nonché quello degli affiliati senza diritto di voto.

20.4. Le deliberazioni assunte in qualsivoglia sede assembleare sono vincolanti per le società e per i tesserati e possono essere modificate soltanto nel corso di un'altra Assemblea. Una delibera si intende validamente assunta allorché abbia riportato la metà più uno dei voti presenti in Assemblea.

20.5. La partecipazione all'Assemblea con diritto di voto è riconosciuta agli affiliati da almeno una annata agonistica precedente la data di effettuazione dell'Assemblea stessa, a condizione che in detta annata abbiano svolto e portato a termine qualsivoglia campionato ufficialmente attivato dalla Federazione per il quale venga assegnato il titolo italiano o sia prevista la promozione ad una Serie superiore. ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione.

20.6. Gli affiliati, che eleggono nel proprio ambito i rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto, partecipano alle Assemblee con le seguenti rappresentanze:

a) il Presidente, legale Rappresentante della Società, o suo delegato, cui compete il 70% dei voti cui ha diritto l'affiliato;

b) il Rappresentante degli atleti, o suo sostituto, da loro eletto nell'ambito della società, cui compete il 20% dei voti cui ha diritto per la sua categoria;

c) il Rappresentante dei tecnici, o suo sostituto, da loro eletto nell'ambito della società, cui compete il 10% dei voti cui ha diritto per la sua categoria.

20.7. Il Presidente delle società avente diritto di voto, può essere rappresentato da altro componente del Consiglio Direttivo opportunamente delegato, anche nel caso che questi sia tecnico o atleta.

Il Presidente della società, che sia anche tecnico e/o giocatore, se eletto per rappresentare tali categorie, potrà esprimere la corrispondente percentuale di voti, ma non, contemporaneamente, quella spettante quale Presidente, per la quale dovrà conferire delega.

20.8. Le società legalmente affiliate, per i propri dirigenti o loro delegati, atleti o loro sostituti, e tecnici o loro sostituti, possono esprimere, in relazione a quanto stabilito per le varie Assemblee, sia voti di base che voti

plurimi, tenendo conto di quattro livelli differenziati di qualità di attività agonistica per ognuno dei quali occorrono possibilità, capacità e livello tecnico completamente diversi.

-Voti di base se in possesso dei requisiti di cui all'art. 20.5, rispettivamente:

a) n.7 voti, n. 2 voti e n.1 voto;

-Voti plurimi calcolati sull'attività conclusa nell'anno precedente alla convocazione dell'Assemblea, oppure nello stesso anno, se ha avuto termine l'attività agonistica, rispettivamente:

- b) n.49 voti, n.14 e n.7 voti, se società che abbia disputato un campionato federale di massimo livello di baseball o di softball;
- c) n.42 voti, n.12 voti e n.6, se società che abbia disputato un campionato federale di secondo livello di baseball o di softball;
- d) n.35, n.10 voti e n.5 voti, se società che abbia disputato un campionato federale di terzo livello di baseball o di softball, indipendentemente da eventuali altre classificazioni interne;
- e) n.21 voti, n.6 voti e n.3 voti, se società che abbia disputato un campionato federale di quarto o inferiore livello di baseball o di softball;
- f) n.7 voti, n.2 voti e n.1 voto,rispettivamente, per ciascuna squadra, partecipante ad un campionato federale di baseball o di softball giovanile che sia stato fin dalla origine a carattere nazionale;
- g) n.7 voti, n.2 voti e n. 1 voto ad ogni società vincitrice nelle due annate agonistiche precedenti l'Assemblea di ogni titolo italiano assoluto seniores e giovanile e ad ogni società che abbia vinto la Coppa Italia assoluta o una delle Coppe Internazionali.

Ai voti differenziati di cui sopra, spettanti alle Società di cui alle lettere b), c), d), e) sono cumulabili i voti spettanti per lo svolgimento dell'attività di cui alle lettere f) e g).

20.9. Tutti i voti saranno attribuiti ai sensi del precedente art. 20.8 e l'eventuale annullamento delle competizioni, seppure per causa di forza maggiore, non darà diritto all'espressione di detti suffragi.

20.10. Il Presidente della società avente diritto al voto può rappresentare per delega al massimo:

- a) altre due società della stessa regione di appartenenza nel caso in cui all'Assemblea abbiano diritto di partecipare oltre 100 società ed associazioni aventi diritto al voto;
- b) un'altra società della stessa regione di appartenenza nel caso in cui all'Assemblea abbiano diritto di partecipare fino a 100 società ed associazioni aventi diritto al voto;

20.11. Le deleghe potranno essere conferite ai corrispondenti rappresentanti di altri affiliati a firma del Presidente della società.

20.12. Per l'elettorato sia attivo che passivo è necessario essere maggiorenni ed essere in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto.

20.13. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici maggiorenni ed in attività esercitano il diritto di voto per le società presso cui sono tesserati nell'anno di svolgimento dell'Assemblea Nazionale; hanno altresì diritto a titolo personale al voto di base quei tecnici che, pur non essendo tesserati per alcuna società, operano per la F.I.B.S. con un incarico tecnico ufficialmente conferito dal Consiglio Federale.

20.14. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nelle rispettive assemblee di categoria, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

20.15. Possono partecipare senza diritto di voto gli altri affiliati e i candidati alle cariche elettive nazionali.

20.16. Il Presidente Federale, i componenti il Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia, il Presidente Onorario, i Soci d'Onore, gli Arbitri effettivi, i Classificatori in ruolo, il Rappresentante designato dal C.O.N.I., il Segretario Generale, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Consiglieri Regionali, i Delegati Regionali, i Commissari Regionali, i Presidenti dei Comitati Provinciali, i Delegati Provinciali, i Commissari Provinciali non possono rappresentare alcun affiliato, né direttamente, né per delega nelle Assemblee di qualunque tipo.

20.17. Nelle Assemblee Nazionali é preclusa la partecipazione di chiunque risulti colpito da una sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea medesima.

E', altresì, preclusa la partecipazione per quelle società che hanno cessato l'affiliazione alla F.I.B.S. e che risultino morose nei confronti della F.I.B.S. per mancata corresponsione delle quote di affiliazione o riaffiliazione e di tesseramento.

20.18. Le Assemblee Nazionali sono aperte ufficialmente dal Presidente Federale o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario che informa la stessa, su indicazione della Commissione Verifica Poteri, sul numero delle società presenti e rappresentate, sul numero dei voti complessivamente esprimibili e sul numero degli aventi diritto a voto, atleti e tecnici.

Successivamente il Presidente Federale, o in sua assenza il Vice Presidente, invita l'Assemblea ad eleggere il proprio Presidente, il Vice Presidente ed almeno tre scrutatori, che possono anche essere scelti al di fuori dei componenti il Consiglio Federale, purché non siano candidati a cariche elettive federali.

20.19. Le Assemblee Nazionali possono avere una parte ordinaria ed una parte straordinaria; inoltre, un'Assemblea Straordinaria può essere convocata oltre che per gli argomenti previsti anche per ravvisata straordinaria necessità.

20.20. Nelle Assemblee Nazionali la Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale ed è composta da tre membri, di cui almeno uno facente parte degli Organi di Giustizia Federale, i quali provvedono ad eleggerne il Presidente. I membri della Commissione non possono essere candidati a cariche elettive.

Art. 21. - Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

21.1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva deve essere celebrata entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di celebrazione dei giochi olimpici.

21.2. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

21.3. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva:

a) elegge, con votazione separata a scheda segreta:

* il Presidente della Federazione,

b) elegge, con votazioni separate a scheda segreta:

* i Componenti del Consiglio Federale

* il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) delibera sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

d) elegge su proposta del Consiglio Federale, per alzata di mano o, qualora richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto i quali dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri, per appello nominale o per votazione palese, il Presidente Onorario ed i Soci d'Onore della F.I.B.S.

21.4. Per l'elezione a tutte le cariche federali, ad eccezione del Presidente Federale, del Presidente del Comitato Regionale e del Presidente del Comitato Provinciale, nelle rispettive Assemblee, risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti (maggioranza semplice). Nel caso di parità di suffragi riportati da due o più candidati, questi risulteranno tutti eletti tranne nel caso in cui il numero dei voti riportati non li situino all'ultimo posto degli eletti; in tale eventualità si procederà al ballottaggio tra gli stessi.

21.5. L'Assemblea Elettiva provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

Art. 22.- Assemblea Nazionale Straordinaria per la modifica dello Statuto

22.1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria per la modifica dello Statuto può essere indetta, oltre che dal Consiglio Federale, a seguito di motivata richiesta sottoscritta dalla metà più uno degli aventi diritto al voto.

La convocazione deve riportare integralmente nell'Ordine del Giorno le proposte di modifiche allo Statuto.

22.2. Previo rispetto delle modalità e procedure prescritte dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva.

22.3. E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno 1/5 degli aventi diritto al voto.

22.4. Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre per l'approvazione dei competenti organi di legge, con il voto di base.

22.5. Per l'approvazione delle proposte di modifiche allo Statuto sono necessari almeno 2/3 dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea Nazionale Straordinaria.

22.6. Nelle Assemblee Straordinarie per la modifica dello Statuto il verbale deve essere redatto da un Notaio.

22.7. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore all'atto dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art. 23. - Assemblea Nazionale Straordinaria per eventuale reintegro del Consiglio Federale e degli altri Organi Elettivi Centrali

23.1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata e deve essere celebrata entro 90 giorni in presenza di richiesta scritta e motivata, della metà più uno dei Consiglieri Federali o della metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto, che detengano almeno 1/3 del totale complessivo dei voti o della metà più uno degli atleti o dei tecnici societari maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività, aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria.

23.2. Qualora si verifichi la condizione prevista all'art. 30 del presente Statuto, nella prima Assemblea utile, si provvederà alla copertura dei posti vacanti applicando le norme previste per l'elezione dei Consiglieri Federali.

23.3. E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

23.4. L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere inoltre convocata, nei casi previsti dagli artt. 25.16, 25.17, 25.18, 25.19, e 30.3, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e svolgersi nei 30 giorni successivi.

Art. 24. - Assemblea Nazionale Straordinaria per lo scioglimento della Federazione

24.1. La proposta di scioglimento della F.I.B.S. può essere presentata soltanto ad un'Assemblea Nazionale Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Federale a seguito di motivata richiesta di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto i quali in tale ipotesi disporranno del solo voto di base

24.2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

24.3. Valgono le disposizioni del Codice Civile.

24.4. L'Assemblea delibera sulla proposta di scioglimento della Federazione e sulla nomina dei liquidatori, che possono essere scelti anche fra gli amministratori uscenti. Gli aventi diritto a voto, partecipanti all'Assemblea, esprimeranno solamente i voti di base.

Il relativo verbale dovrà essere redatto da un Notaio.

Art. 25 - Il Presidente della Federazione

25.1. Il Presidente Federale viene eletto dall'Assemblea Nazionale Elettiva con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti in Assemblea, anche negli eventuali ballottaggi. Egli resta in carica per l'intero quadriennio olimpico, salvo i casi disciplinati nel presente Statuto.

25.2. Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi. Il computo dei mandati si effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale e del Presidente del C.O.N.I. da tenersi entro il 30 giugno 2005.

25.3 Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;

25.4 Il Presidente Federale inoltre ha la rappresentanza legale della F.I.B.S. e ne firma tutti gli atti ufficiali. Il Presidente Federale rappresenta la Federazione nell'ambito del C.O.N.I. e presso le Federazioni Internazionali, continentali o d'area di Baseball e di Softball, nonché in ogni altro Organismo Internazionale.

25.5 Convoca le Assemblee Nazionali, salvo i casi previsti dallo Statuto.

25.6 Convoca e presiede il Consiglio Federale e il Consiglio di Presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sulla esecuzione e attuazione delle delibere adottate.

25.7 Firma gli atti del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza.

25.8 Propone al Consiglio Federale, per la nomina, i nominativi del primo e del secondo Vicepresidente.

25.9 Propone al Consiglio Federale le iniziative e le linee di collaborazione della Federazione con altri organismi italiani o stranieri di qualsivoglia natura.

25.10 Può avvalersi, previa delibera del Consiglio Federale, di esperti con comprovata esperienza in materie amministrative, tecniche e giuridiche od altre, ritenute necessarie.

25.11 Può assumere tutte le decisioni che ritenga necessarie per l'attuazione dei programmi di attività deliberati dagli organi competenti nonché quelle di urgenza ritenute necessarie ed utili per il conseguimento delle finalità federali, sottoponendole tuttavia alla ratifica del primo Consiglio Federale successivo se rientranti nella competenza di quest'ultimo.

25.12 Esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto e dai Principi fondamentali del Coni, dallo Statuto Federale.

25.13 Può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di competenza esclusiva, ai Vicepresidenti e ai Consiglieri Federali per la trattazione di singole questioni ed affari.

25.14 Ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione del provvedimento definitivo. La grazia non può essere concessa nei casi di sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

25.15 In caso di temporanea assenza o di impedimento del Presidente Federale, per tale durata le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal primo Vicepresidente e, in sua assenza, dal 2° Vice Presidente. Nell'ipotesi di

assenza anche di quest'ultimo, il Consigliere Federale più anziano di carica; in caso di parità con altri, il più anziano di età.

25.16 In caso di dimissioni del Presidente Federale si produce la decadenza immediata oltre che dello stesso Presidente Federale anche del Consiglio Federale.

Essi resteranno in carica in regime di proroga legale per la sola ordinaria amministrazione.

Il Presidente Federale dimissionario e il Consiglio Federale, convocheranno l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, nei termini previsti all'art. 23.4.

In caso di dichiarata o accertata impossibilità del Presidente dimissionario le sue funzioni saranno esercitate, in regime legale di prorogatio, dal Vice Presidente vicario.

25.17 In caso di impedimento definitivo del Presidente Federale si produce ugualmente la decadenza immediata del Consiglio Federale con conseguente proroga legale per la sola ordinaria amministrazione affidata al 1° Vicepresidente.

Qualora l'impedimento definitivo sia susseguente a quello temporaneo, il Vicepresidente già incaricato della reggenza provvisoria provvederà, nei termini di cui al precedente art. 23.4, alla convocazione della Assemblea Straordinaria ed all'espletamento dell'ordinaria amministrazione.

Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il 1° Vicepresidente subentrerà il 2° Vicepresidente e, in assenza anche di quest'ultimo, il Consigliere Federale più anziano di carica; in caso di parità con altri, il più anziano di età.

25.18 Nel caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore ai sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali originariamente eletti, si verifica la decadenza immediata sia del Consiglio che del Presidente Federale cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva che dovrà essere convocata e tenersi nei termini di cui all'art. 23.4.

25.19 Esercita tutti i poteri previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle normative della F.I.B.S., in aggiunta a quelli previsti dalle norme di Legge.

Art. 26 - Il Consiglio Federale

26.1 Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 10 membri dei quali:

- a) 7 Consiglieri, di ambo di sessi, eletti dagli aventi diritto al voto;
- b) 2 atleti eletti dai rappresentanti degli atleti garantendo, qualora esistano candidature, l'elezione di un rappresentante di ambo i sessi.
- c) 1 tecnico eletto dai rappresentanti dei tecnici

26.2. Il Presidente Federale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale.

26.3. Il Segretario Federale assiste, con diritto di parola e non di voto, al Consiglio Federale di cui redige i verbali; in sua assenza i verbali vengono redatti dalla persona designata a tale scopo dal Presidente Federale.

26.4. Il Consiglio Federale dura in carica 4 anni in coincidenza con il ciclo Olimpico, salvo i casi di decadenza previsti dal presente Statuto.

26.5. I Consiglieri Federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

La decadenza va dichiarata dal Consiglio Federale.

Art. 27 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

27.1. Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) in seduta ordinaria quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
- b) in seduta straordinaria quando ne venga avanzata esplicita richiesta da 6 dei suoi membri.

27.2 Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno cinque componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato anche per via telematica almeno dieci giorni prima della riunione ordinaria ovvero cinque giorni prima della riunione straordinaria.

27.3 Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

27.4 Possono altresì partecipare se invitati in qualità di esperti e senza diritto a voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Presidente o il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.

27.5 Il voto in Consiglio Federale non è delegabile.

27.6 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente Federale.

Art. 28 - Competenze del Consiglio Federale

28.1. Il Consiglio Federale opera in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali indicati all'art. 2 del presente Statuto.

28.2. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

28.3. Inoltre ha la competenza esclusiva sui seguenti argomenti:

- a) nomina, su proposta del Presidente Federale, il 1° e il 2° Vice Presidente nonché gli altri quattro Consiglieri Federali, di cui un atleta e un tecnico, segnalati dal Presidente Federale quali componenti del Consiglio di Presidenza;
- b) delibera il Bilancio preventivo entro il termine annualmente stabilito dal C.O.N.I. e le relative variazioni;
- c) delibera, nella sua prima riunione utile, il Bilancio d'esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- d) ratifica, nella sua prima riunione utile, le delibere del Presidente Federale che siano state adottate per urgenza;
- e) delibera se delegato dal C.O.N.I. il riconoscimento a fini sportivi degli Affiliati, secondo le indicazioni dello Statuto C.O.N.I. e le norme di attuazione dello Statuto ;
- f) delibera sulle domande di affiliazione delle Società ed Associazioni;
- g) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- h) delibera le norme e gli aggiornamenti ai Regolamenti di giustizia sportiva e per l'attuazione dello Statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
- i) delibera il Regolamento di Amministrazione e Contabilità e di formazione dei bilanci della Federazione;
- j) delibera i Regolamenti federali relativi alla gestione tecnico-organizzativa della Federazione;
- k) delibera l'attuazione dei Regolamenti di gioco secondo le indicazioni della I.B.A.F. e della I.S.F.;
- l) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali, provvedendo altresì alla loro revoca in caso di mancato o insufficiente funzionamento degli organismi medesimi;
- m) esercita il controllo di legittimità sulle Assemblee delle strutture regionali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
- n) provvede, in caso di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, o per accertate irregolarità nella gestione, o constatata impossibilità di funzionamento sportivo, allo scioglimento del Consiglio Regionale e/o Provinciale, nominando in sostituzione un Commissario, il quale nei 60 giorni successivi provvederà ad indire l'Assemblea Regionale o Provinciale Straordinaria Elettiva, da tenersi entro i 30 giorni seguenti, per la ricostituzione degli organi regionali e/o provinciali;
- o) determina ed eroga le dotazioni finanziarie degli Organi e delle Strutture necessarie ad assolvere i compiti e funzioni loro delegati;
- p) delibera in ordine all'approvazione del piano preventivo di spesa e del rendiconto annuale dei Comitati Regionali privi di autonomia gestionale e contabile. Delibera altresì l'approvazione del conto preventivo e del conto consuntivo dei Comitati Regionali dotati di autonomia gestionale e contabile.
- q) nomina un Revisore contabile, scelto tra gli iscritti all'albo Dottori commercialisti o Registro Revisori Contabili, in quei Comitati Regionali ai quali è stata attribuita dal Consiglio Federale autonomia gestionale e contabile per il perseguimento dei compiti previsti dallo statuto
- r) nomina, su proposta del Presidente Federale, i Presidenti e componenti delle Strutture della Federazione, nonché tutte le Commissioni e Comitati riferiti all'organizzazione; inoltre nomina Commissari anche con funzioni ad acta;
- s) nomina, per un quadriennio olimpico, con esclusione di revoca anticipata se non per giusta causa, i componenti degli Organi di Giustizia;

- t) concede l'amnistia e l'indulto prefissando con delibera i termini del provvedimento; I provvedimenti in parola non sono comunque applicabili in caso di violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI;
- u) delibera l'ordine del giorno delle Assemblee Nazionali;
- v) può delegare al Presidente Federale l'esercizio di determinati poteri purché non in via permanente ed esclusivi;
- w) indica il Presidente Onorario ed i Soci d'Onore da proporre all'Assemblea Nazionale;
- x) è l'unico Organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dei Regolamenti federali
- y) determina annualmente l'ammontare delle quote, tasse federali, multe ed ammende a carico di affiliati e tesserati

28.4. Delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, attenendosi comunque alle linee guida deliberate dal C.O.N.I., lo Statuto del C.O.N.I. e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

Art. 29 - Decadenza del Consiglio Federale

29.1. Il Consiglio Federale decade per qualsiasi motivo di cessazione dalla carica del Presidente Federale, oppure per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore ai sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri, nel qual caso l'ordinaria amministrazione spetterà al Presidente Federale, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria

29.2. Le dimissioni da cui ha origine la decadenza degli organi federali sono irrevocabili, e comunque s'intendono notificate al Presidente Federale o al Consiglio alla consegna di specifica comunicazione scritta e sottoscritta.

29.3. La decadenza del Consiglio Federale, unitamente a quella del Presidente, comporta la decadenza del Consiglio di Presidenza e di tutte le Strutture Tecniche e di Settore. Non si estende, invece, al Collegio dei Revisori del Conti, agli Organi di Giustizia, agli Organi Periferici, con eccezione dei Delegati Regionali, Provinciali e dei loro Comitati di Gestione se nominati.

Art. 30 - Integrazione del Consiglio Federale

30.1. In caso di dimissioni o decadenza dalla carica stessa di membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, questo provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con i primi dei non eletti per categoria purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile successiva all'evento che ha causato la vacanza medesima. Nel caso in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere convocata entro sessanta giorni e tenuta entro i successivi trenta giorni l'Assemblea Generale Straordinaria per le elezioni integrative.

Art. 31 - Il Consiglio di Presidenza

31.1. Il Consiglio federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente Federale, che ne convoca e presiede le riunioni, da due Vice Presidenti e da due Consiglieri, assicurando la presenza di un atleta e un tecnico. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno.

Ad esso partecipa, per la redazione dei verbali, senza diritto di voto, il Segretario Generale o la persona designata a tale scopo dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente Federale.

Possono essere invitati a partecipare gli esperti nominati dal Presidente, qualora la loro presenza sia ritenuta necessaria.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato anche per via telematica almeno tre giorni prima della riunione.

31.2 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza occorre la presenza di almeno tre componenti, fra i quali il Presidente Federale o un Vicepresidente e le deliberazioni saranno valide se assunte a maggioranza semplice.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Art. 32 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

32.1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente.

32.2. Il Presidente, è eletto tra i soggetti in possesso di idonei requisiti e che abbiano presentato formale candidatura secondo le procedure previste dall'articolo 49 del presente Statuto e dalle norme dei Regolamenti. Nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per i membri del Consiglio Federale.

32.3. In caso di parità di voti, prederà in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

32.4. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono assistere a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione, ed a tal fine devono essere formalmente avvisati dal Segretario Federale.

32.5. I membri supplenti subentrano agli effettivi nelle ipotesi di cui all'art. 2401 del Codice Civile.

32.6. Tutti i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Art. 33 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

33.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza assoluta ed ha il compito di:

- a) controllare la gestione contabile di tutti gli Organi e Strutture della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.B.S.;
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al Bilancio Preventivo e al Conto Consuntivo, nonché alle proposte di variazione al Bilancio stesso;
- e) vigilare, relativamente al suo mandato, sull'osservanza della normativa statutaria, civilistica e fiscale in materia di Bilanci e contabilità.
- f) esercitare il controllo contabile.

33.2. Deve riunirsi almeno ogni tre mesi su convocazione del suo Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Deve redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

33.3. Il Revisore che senza giustificato motivo non partecipi, durante un esercizio annuale, a due riunioni dell'Organo decade d'ufficio.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Federale.

I Revisori dei Conti che, senza giustificato motivo, non assistano alle Assemblee o, durante un esercizio annuale non partecipino a due riunioni consecutive del Consiglio Federale decadono d'ufficio.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Federale anche per perdita dei requisiti di eleggibilità e per cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori dei Conti o all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.

33.4. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture della F.I.B.S., previa comunicazione al Presidente Federale.

Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per i provvedimenti di competenza.

Art. 34 - Sostituzioni nel Collegio dei Revisori dei Conti

34.1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, si applica la disciplina di cui all'art. 32 comma 2. Qualora ne risultasse impossibile l'applicazione la Presidenza viene assunta dal Revisore più anziano e il Collegio viene integrato fino alla prossima Assemblea con il supplente più anziano.

34.2. In caso di vacanze per qualsiasi motivo, tra i membri Revisori effettivi, si provvede in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2401 del Codice Civile all'integrazione dell'Organo effettuando le sostituzioni con i membri supplenti in ordine di età. Il CONI provvederà alle nuove nomine

Art. 35 - Il Segretario Generale

35.1. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione ed è nominato dal Presidente previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

Per l'assolvimento dei suoi compiti si avvale del personale facente parte della pianta organica della F.I.B.S.

35.2. Il Segretario Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Centrali Federali sotto la supervisione del Presidente Federale.

35.3. Il Segretario Generale coordina e dirige gli uffici federali.

35.4. E' responsabile della conservazione e tenuta dei registri e dei libri contabili; predispone la stesura e redazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio d'esercizio provvedendo agli adempimenti connessi.

Fornisce tutte le informazioni economiche della gestione necessarie al Consiglio Federale e relaziona al Presidente Federale in merito alle entrate e uscite della F.I.B.S., quando richiesto e almeno una volta al mese ed in particolare ogni qual volta si riunisca il Consiglio Federale.

35.5. Assiste, con diritto di parola e non di voto, alle riunioni delle Assemblee Nazionali, dei Consigli Federali e dei Consigli di Presidenza per le quali provvede ad inviare le relative convocazioni e di cui redige i verbali; assiste, inoltre, su incarico del Presidente Federale e qualora ritenuto necessario alle riunioni delle Commissioni e degli Organi Periferici.

35.6. Il Segretario Generale non può ricoprire cariche nell'ambito federale e societario ne può rappresentare la F.I.B.S. avanti alcuna Autorità o Ente, se non a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio Federale e munito di procura a firma del Presidente Federale.

Art. 36 - Organizzazione Territoriale

36.1. L'Organizzazione Territoriale è articolata in Comitati Regionali e Provinciali.

36.2. L'ambito di competenza delle Strutture Territoriali della F.I.B.S. coincide con le rispettive circoscrizioni territoriali della Repubblica Italiana.

36.3. Allo scopo di propagandare, sviluppare, organizzare e disciplinare la pratica del baseball e del softball, il Consiglio Federale può istituire strutture regionali, le quali nell'ambito della propria circoscrizione rappresentano la F.I.B.S..

36.4. Nelle province di Trento e Bolzano vengono istituiti due separati organi o strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale.

36.5. Il Consiglio Federale può istituire i Comitati Regionali nelle regioni ove esistano almeno dieci affiliati aventi diritto di voto. I Consigli direttivi dei Comitati territoriali sono costituiti da cinque componenti.

36.6. Il Comitato Regionale amministra i fondi assegnati dalla Federazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Federale in conformità al Regolamento di Amministrazione della F.I.B.S..

36.7. Agli Organi territoriali regionali può essere attribuita dal Consiglio Federale autonomia contabile gestionale.

In questo ultimo caso deve essere nominato dal Consiglio Federale un Revisore dei Conti iscritto nel registro dei Revisori Contabili, che deve intervenire alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste agli artt. 32.6 e 33 del presente Statuto.

36.8. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Comitato Regionale, tramite il Presidente, predispone il Conto Preventivo, il Conto Consuntivo ed il rendiconto della gestione del Comitato.

Il Consuntivo, corredato dalla relazione di gestione e dalla relazione del Revisore, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale.

- 36.9.** L'Assemblea Regionale è organo dei Comitati Regionali, i quali sono amministrati da:
- a) un Presidente Regionale;
 - b) un Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 37 - Assemblea Regionale

37.1. L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti delle società ed associazioni affiliate, con sede nel territorio di competenza, aventi diritto di voto, a mente del presente Statuto.

37.2. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale competente e convocata dal Presidente Regionale e per analogia, in quanto compatibili, si applicano le norme degli articoli 21 e 23 relative all'Assemblea Nazionale Ordinaria, all'Assemblea Nazionale Straordinaria.

37.3. L'Assemblea Regionale Elettiva deve essere tenuta entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

37.4. Nelle Assemblee Regionali è preclusa la partecipazione di chiunque risulti colpito da una sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea medesima.

E', altresì, preclusa la partecipazione per quelle società che hanno cessato l'affiliazione alla F.I.B.S. e che risultino morose nei confronti della F.I.B.S. per mancata corresponsione delle quote di affiliazione o riaffiliazione e di tesseramento.

37.5. L'Assemblea del Comitato Regionale è convocata a mezzo lettera o fax spedita agli aventi diritto al voto, almeno 15 giorni prima della data stabilita,.

37.6. La data di convocazione dell'assemblea deve essere preventivamente concordata con il Presidente Federale il quale partecipa o può delegare alla stessa un suo rappresentante.

37.7. Per i Comitati Regionali di nuova costituzione, l'Assemblea viene convocata dal Presidente Federale, con le modalità previste dal precedente comma.

37.8. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto nella Regione, e che esprimano non meno di 1/3 dei voti plurimi spettanti a tutte le Società, nonché a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del Comitato Regionale, deve essere convocata l'Assemblea Regionale Straordinaria.

37.9. Ogni società può partecipare alle assemblee con diritto di voto e può rappresentare, per delega, oltre la propria, al massimo un'altra società qualora nella Regione abbiano sede oltre 20 società ed associazioni affiliate. Le modalità di conferimento delle deleghe si attuano come previsto all'art 20.7.

37.10. Il Presidente della Federazione, i componenti il Consiglio Federale, il Presidente Onorario, i Soci d'Onore, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale, il Rappresentante designato dal C.O.N.I., il Presidente Regionale, i Consiglieri Regionali, i Delegati Regionali ed i Comitati di Gestione se nominati, i Commissari Regionali, i Presidenti dei Comitati Provinciali, i Revisori dei Conti di cui all'art. 36.7, gli Ufficiali di Gara, i candidati alle cariche elettive regionali non possono votare né rappresentare in Assemblea alcun affiliato, direttamente o per delega.

37.11. Possono partecipare senza diritto di voto gli altri affiliati, ed eventuali altre persone che il Presidente Regionale ritenga opportuno invitare; partecipano, inoltre, i candidati alle cariche elettive regionali.

37.12. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme dei Regolamenti federali.

Art 38- Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

- 38.1.** L'Assemblea Regionale Ordinaria elettiva, con i voti espressi dagli aventi diritto a voto:
- a) elegge il Presidente;

- b) elegge gli altri componenti del Consiglio Direttivo Regionale;
- c) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati;
- d) delibera sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

38.2. L'Assemblea Regionale Straordinaria oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede in caso di decadenza del Comitato Regionale a ricostituire l'intero organo ed eleggere singoli membri in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo.

L'Assemblea Regionale Straordinaria deve essere convocata per l'approvazione del conto consuntivo in caso di mancata approvazione dello stesso da parte del Consiglio Federale o in caso di parere negativo da parte del Revisore dei Conti regionale.

La disciplina assembleare segue quanto previsto per le Assemblee Nazionali.

Art. 39 - Il Presidente del Comitato Regionale

39.1. Il Presidente del Comitato Regionale é eletto dalla Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione.

Egli rappresenta la F.I.B.S. ai soli fini sportivi presso tutti gli Enti e le autorità regionali svolgendo, inoltre, quelle specifiche funzioni che gli fossero affidate dal Presidente Federale e dal Consiglio Federale.

39.2. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza federale negli organismi a livello regionale, dirige il Comitato e convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale in quanto compatibili.

39.3. Il Presidente Regionale, unitamente ai Consiglieri Regionali, è responsabile della gestione nei confronti dell'Assemblea Regionale, inoltre é responsabile nei confronti del Consiglio Federale del funzionamento del Comitato e dell'impiego dei fondi assegnati dalla F.I.B.S. per le spese di funzionamento del Comitato stesso.

39.4. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni o decadenza dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.B.S.

Si applicano per analogia le norme previste all' art. 29 e 30.

Art. 40 - Il Comitato Regionale

La sfera di giurisdizione è quella prevista all'art. 36.2 del presente Statuto.

40.1. Il Comitato Regionale, in relazione al numero delle società, è costituito:

- a) da un Consiglio Direttivo Regionale, composto dal Presidente, e da due consiglieri, di cui uno Vicepresidente, qualora nella Regione vi siano da dieci a quindici società aventi diritto di voto;
- b) da un Consiglio Direttivo Regionale, composto dal Presidente, e da quattro consiglieri, di cui uno Vicepresidente qualora nella Regione vi siano oltre quindici società aventi diritto di voto;

40.2. I componenti sono eletti dall'Assemblea Regionale Ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.

40.3. I componenti del Consiglio Direttivo Regionale vengono eletti dall'Assemblea Regionale degli aventi diritto di voto.

Per l'elezione del Presidente del Comitato Regionale e dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale tutti gli aventi diritto a voto esercitano il voto con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione.

Tutte le elezioni di cui ai precedenti commi devono avvenire per scheda segreta.

40.4. Il Consiglio Direttivo Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale curando in particolare modo:

- a) la propaganda, la promozione delle discipline del baseball e del softball e la costituzione di sodalizi sportivi;
- b) l'amministrazione dei fondi erogati dal Consiglio Federale per le spese di funzionamento con l'obbligo del relativo rendiconto e con l'osservanza delle norme amministrative stabilite nel regolamento di contabilità della F.I.B.S., approvato dal Consiglio Federale;

- c) l'osservanza, da parte degli Affiliati e dei Tesserati, delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni federali;
- d) l'invio al Consiglio Federale, alla fine di ogni anno, di una relazione scritta sull'attività svolta nella circoscrizione di competenza;
- e) la predisposizione del conto preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

40.5. Per la convocazione del Consiglio Direttivo Regionale, per la nomina del Vice Presidente, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente statuto per il Consiglio Federale.

40.6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale partecipano, con voto consultivo, i Presidenti Provinciali, i Delegati ed i Commissari Provinciali, i Consiglieri Federali della regione.

40.7. Il Comitato Regionale ha sede nel capoluogo di regione, se non diversamente disposto dal Consiglio Federale.

40.8. I Consiglieri che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Regionale.

Art. 41 - I Delegati Regionali

41.1. Nelle Regioni dove non ci siano almeno dieci società con diritto di voto e di conseguenza non si sia costituito il Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale, al fine di promuovere e organizzare il baseball e il softball nella circoscrizione di competenza, nonché per lo svolgimento delle attività federali ufficiali.

41.2. Il Delegato Regionale, su proposta delle Società affiliate nella Regione, può nominare un Comitato di Gestione composto al massimo di tre componenti, compreso se stesso, i quali collaborino collegialmente alla programmazione e gestione dell'attività.

41.3. Il Delegato Regionale e il Comitato di Gestione, ove nominato, operano con le stesse competenze previste nel presente Statuto per il Presidente Regionale e il Comitato Regionale in quanto applicabili.

41.4. Le nomine dei Delegati Regionali hanno validità quadriennale e possono essere revocate.

41.5. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari.

Detta relazione dovrà essere preventivamente presentata alle società della Regione, appositamente convocate, che potranno esprimere motivato parere.

41.6. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale e del Comitato di Gestione, ove nominato e che comunque deve decadere in caso di decadenza del delegato stesso. Essi rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio Federale.

Art. 42 - Istituzione del Comitato Provinciale

42.1. Allo scopo di propagandare, sviluppare ed organizzare la pratica del baseball e del softball, il Consiglio Federale può istituire strutture provinciali le quali, nell'ambito della propria circoscrizione, rappresentano la F.I.B.S..

42.2. In ogni Provincia riconosciuta dalla legislazione italiana, ove abbiano sede almeno cinque Società con diritto di voto, è istituito il Comitato Provinciale.

42.3. La composizione, i compiti e le attribuzioni dei Comitati Provinciali sono specificati dagli art. 43 e 45.

Art. 43 - l'Assemblea Provinciale

43.1. Il Comitato Provinciale, in relazione al numero delle società, è formato da un Consiglio Direttivo Provinciale, composto dal Presidente e 2 Consiglieri qualora nella Provincia vi siano almeno cinque società aventi diritto di voto;

43.2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Provinciale vengono eletti dall'Assemblea Provinciale dalle Società aventi diritto a voto con sede nel territorio di competenza.

43.3. Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto con il voto di base a maggioranza semplice di voti, prima e separatamente dall'elezione dei componenti del Comitato Provinciale.

43.4. I componenti del Consiglio Provinciale vengono eletti con il sistema del voto di base. Tutte le elezioni di cui ai precedenti commi devono avvenire con scheda segreta.

43.5. Per tutti gli aspetti relativi alla costituzione, alle funzioni, alle modalità di funzionamento e di convocazione dell'Assemblea Provinciale Ordinaria e Straordinaria, elettiva e non elettiva, valgono in quanto applicabili le disposizioni relative alle Assemblee Regionali.

Art. 44 - Il Presidente del Comitato Provinciale

44.1. Il Presidente del Comitato Provinciale, nell'ambito della propria provincia, rappresenta la F.I.B.S. ed il Comitato Provinciale; firma gli atti e ne delega la firma, per quelli non di sua esclusiva competenza, ad uno dei membri del Consiglio Provinciale stesso; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale di cui dirige l'attività ed è responsabile, nei confronti dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Federale del funzionamento del Comitato e dell'impiego dei fondi di dotazione per le spese di funzionamento.

44.2. Il Presidente Provinciale ha anche la rappresentanza federale negli organismi a livello provinciale prevista dalla vigente legislazione e dalla normativa del C.O.N.I. in materia di Organizzazione Territoriale.

44.3. Per concorrere alla carica di Presidente del Comitato Provinciale è obbligatoria la presentazione della candidatura. Per l'elezione del Presidente del Comitato Provinciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'elezione del Presidente Federale.

44.4. Il Presidente:
a) convoca l'Assemblea Provinciale;
b) convoca e presiede il Consiglio Provinciale.

44.5. In caso di impedimento o di temporanea assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

44.6. In caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente del Comitato Provinciale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.B.S..

Si applicano per analogia le norme previste agli artt. 29 e 30.

Art. 45 - Il Comitato Provinciale

La sfera di giurisdizione è quella prevista all'art. 36.2.

45.1. Il Comitato Provinciale è Organo periferico federale il cui Consiglio Direttivo:
a) amministra e organizza l'attività nell'ambito della provincia in base alle direttive impartite dal Consiglio Federale e dal Consiglio Regionale.
b) attribuisce gli incarichi di Vicepresidente e di Segretario.

45.2. Il Consiglio Provinciale si deve riunire periodicamente ed ogni qualvolta sia necessario, per esaminare e decidere sulle questioni di propria competenza.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

45.3. Il Consiglio Provinciale può essere sciolto dal Consiglio Federale, secondo quanto previsto dall'art. 28.2 lettera o).

45.4. Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le norme e le disposizioni previste per il Comitato Regionale, in quanto applicabili.

Art. 46 - I Delegati Provinciali

46.1. Nelle Province dove non ci siano almeno cinque società con diritto al voto e di conseguenza non sia stato costituito il Comitato Provinciale il Consiglio Federale nomina un Delegato Provinciale.

46.2. Il Delegato provinciale, su proposta delle società affiliate nella provincia, può nominare un Comitato di Gestione composto al massimo di tre componenti, compreso se stesso, i quali collaborino collegialmente alla programmazione e gestione dell'attività.

46.3. Il Delegato Provinciale e il Comitato di Gestione, ove nominato, operano con le stesse competenze previste nel presente Statuto per il Presidente Provinciale ed il Consiglio Provinciale, in quanto applicabili; hanno validità quadriennale e possono essere revocati.

46.4. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare per il tramite del competente Comitato Regionale o del Delegato Regionale, che esprime motivato parere, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari.

Detta relazione dovrà essere preventivamente presentata alle società della provincia appositamente convocate, che esprimono motivato parere.

46.5. Il Delegato Provinciale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Regionale.

46.6. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale e del Comitato di Gestione, ove nominato e che comunque deve decadere in caso di decadenza del delegato stesso. Essi rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio Federale.

Art. 47 - Requisiti di eleggibilità

47.1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani maggiorenni;
- b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero pene che comportino l'interdizione da pubblici uffici superiori ad un anno;
- c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni definitive sportive complessivamente superiori a un anno da parte della FIBS, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi ed internazionali riconosciuti;
- d) siano tesserati alla F.I.B.S., e siano in attività se giocatori e tecnici, o siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Sono esclusi da tale obbligo i candidati alla carica di Revisore dei Conti.

47.2. Non sono eleggibili alle cariche nazionali e se eletti decadono, coloro che abbiano come fonte primaria di reddito, o prevalente, una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione, nonché coloro che ne siano dipendenti.

47.3. E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate e contro gli altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

47.4. Tutti i componenti degli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche.

47.5. La mancanza iniziale accertata dopo le elezioni, o il venire meno, nel corso del mandato, di anche uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 48 - Incompatibilità

48.1. La carica di componente degli organi centrali elettivi è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della F.I.B.S.

48.2. La carica di Presidente Federale é incompatibile con qualsiasi altra carica sociale nell'ambito F.I.B.S..
Il Presidente e i Consiglieri Federali sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

48.3. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della F.I.B.S.

48.4. Le cariche di componenti gli Organi di Giustizia, sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della F.I.B.S.

48.5. La qualifica di Arbitro effettivo è incompatibile con qualsiasi carica sociale e federale elettiva e di nomina centrale e periferica nonché con la qualifica di tecnico e di atleta in attività agonistica ufficiale.

48.6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.

In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza della carica assunta posteriormente.

48.7. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Art. 49 - Presentazione delle candidature

49.1. I membri uscenti di qualsiasi Organo Centrale e Periferico dovranno attenersi al medesimo procedimento e presentare la propria candidatura nei termini come di seguito previsti e ciò sia per concorrere all'elezione nelle medesime cariche rivestite, sia per concorrere a nuove cariche.

49.2. Gli aspiranti che intendano concorrere alle cariche federali elettive Centrali, devono inviare formalmente la propria candidatura alla Segreteria Generale della F.I.B.S., tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il ventesimo giorno antecedente l'Assemblea. Farà fede la data del timbro postale;

A pena di inammissibilità della candidatura, l'aspirante può presentare la candidatura ad una sola carica federale e deve dichiarare contestualmente alla presentazione della medesima, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 48 dello Statuto e di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dallo Statuto stesso.

La F.I.B.S. provvederà alla predisposizione degli elenchi e ne darà comunicazione ai partecipanti all'Assemblea non appena esaurite le formalità di verifiche poteri e dichiarazione di valida costituzione dell'Assemblea stessa.

Le candidature per tutte le altre cariche federali elettive periferiche devono essere presentate per iscritto alla Segreteria dell'Organo interessato almeno 10 giorni prima della data di effettuazione della Assemblea e per conoscenza alla Segreteria Generale della F.I.B.S..

La Segreteria dell'Organo o, in sua mancanza, il Presidente, provvederà alla predisposizione degli elenchi che dovranno essere consegnati alla Presidenza dell'Assemblea, che ne darà comunicazione ai partecipanti non appena esaurite le formalità di verifiche poteri e dichiarazione di valida costituzione dell'Assemblea stessa, e comunque prima dell'apertura dei lavori.

Gli aspiranti che intendano concorrere alle cariche federali, di cui al comma precedente, dovranno essere in possesso degli stessi requisiti per i candidati agli Organi Federali centrali.

Art. 50 - Cariche Federali

Le cariche federali di cui all'art. 18, hanno la durata di quattro anni e cessano comunque allo scadere del quadriennio olimpico.

Art. 51 - Principi informativi della Giustizia federale

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di gioco leale e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito

- sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
2. Costituisce principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale.
 3. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine, la durata del processo sportivo non può di norma essere superiore ai 30 giorni.
 4. Le sentenze devono essere sempre, seppur succintamente, motivate.
 5. Le controversie sono discusse in pubblica udienza.
 6. E' consentita, per richiesta della procura, l'emanazione di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di sessanta giorni e possono essere revocati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.
 7. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura federale.
 8. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salvo la facoltà del giudice di secondo grado, di sospendere, su richiesta di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
 9. E' garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione e astensione del Giudice, la possibilità di revisione del giudizio.
 10. E' altresì previsto il beneficio della riabilitazione che, alle condizioni indicate dalle norme regolamentari, non potrà essere azionata prima del decorso di tre anni dai giorni in cui la pena principale è stata eseguita o si sia estinta ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta.
 11. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna.
 12. Le norme sul funzionamento degli Organi di Giustizia saranno contenute in un apposito "Regolamento di Giustizia" che sarà sottoposto all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.
 13. I giudici sportivi sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo.
 14. I giudici sportivi devono essere terzi e imparziali e svolgere le loro funzioni in piena autonomia e indipendenza.
 15. I giudici sportivi sono scelti anche tra soggetti non tesserati alle FIBS e devono possedere la laurea in materie giuridiche o comunque adeguata professionalità.
 16. I giudici sportivi devono essere terzi e imparziali e svolgere le loro funzioni in piena autonomia e indipendenza.
 17. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti la Commissione d'appello federale il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.
 18. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
 19. I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
 20. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FIBS.
 21. La FIBS, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel *Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo*.

Art. 52 - Sistema di giustizia e Arbitrato per lo Sport

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
2. È riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.

4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni.
5. Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del Coni.
6. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 53 - Arbitrato Federale

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 54.-.Il Procuratore Federale

Le funzioni inquirenti e quelle requirenti innanzi a tutti gli Organi di Giustizia Sportiva, di cui al Regolamento di Disciplina e Giustizia, ad eccezione di quelle attribuite alla Procura del C.O.N.I. per le violazioni delle norme in materia di doping, sono attribuite al Procuratore Federale, nominato per ogni quadriennio dal Consiglio Federale il cui ufficio si compone dello stesso e di sostituti.

E' autonomo nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di altri Organi Federali, Centrali e Periferici.

Art. 55.-. Il Giudice Unico Sportivo Nazionale

Il Giudice Unico Sportivo Nazionale è l'Organo di primo grado monocratico con competenze su tutti i procedimenti instaurati a seguito di infrazioni disciplinari ed infrazioni meramente tecniche inerenti le serie maggiori.

L'Ufficio è composto dal Giudice Unico e da uno o più supplenti.

I componenti l'Ufficio del Giudice Unico sono nominati dal Consiglio Federale all'inizio di ciascun quadriennio e durano in carica per l'intero quadriennio.

Sono di sua competenza le specifiche funzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.

Art. 56.-. La Commissione di Appello Federale

La Commissione d'Appello Federale è Organo di seconda istanza. E' composta da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale all'inizio di ciascun quadriennio e durano in carica per il medesimo periodo.

La Commissione d'Appello è validamente costituita con la presenza di tre membri ed assume le proprie decisioni a maggioranza.

Il giudizio disciplinare si svolge con le modalità previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia.

Art. 57.-. Giudici Unici Sportivi di Categoria

I Giudici Unici Sportivi di Categoria sono Organi monocratici di prima istanza ed hanno le stesse funzioni, per quanto attiene le serie minori, previste per il Giudice Unico Sportivo
L'Ufficio è composto da Giudice Unico Sportivo di Categoria e da uno o più supplenti.
I componenti l'ufficio dei Giudici Unici Sportivi di Categoria sono nominati dal Consiglio Federale all'inizio di ciascun quadriennio e durano in carica per l'intero quadriennio.

Art. 58.-. Giudici Unici Sportivi Regionali

I Giudici Unici Sportivi Regionali sono organi monocratici di primo grado con competenze su tutti i procedimenti instaurati a seguito di infrazioni disciplinari e di infrazioni meramente tecniche. Essi esercitano le proprie funzioni nell'ambito territoriale di loro competenza.
L'ufficio del Giudice Unico Sportivo Regionale è composto dal Giudice stesso e da uno o più supplenti.
I componenti l'ufficio del Giudice Unico Sportivo Regionale sono nominati dal Consiglio Federale all'inizio di ciascun quadriennio e durano in carica per l'intero quadriennio.

Art. 59.-. Giudici Unici di Concentramento e Giudici Unici di Torneo

Il Giudice Unico Sportivo, in occasione di particolari manifestazioni, può delegare tutti o parte dei propri poteri disciplinari a speciali Giudici, siano essi Giudici di Concentramento o di Torneo, determinandone i poteri in sede di regolamento della manifestazione.

Art. 60 – Norme in materia di Doping

Per i giudizi in materia di violazione della normativa antidoping si rinvia a quanto disposto dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.

Art. 61. - Norma Integrativa

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto e nei conseguenti Regolamenti federali, valgono le norme del Codice Civile, delle Leggi speciali in materia, le norme ed i Principi fondamentali degli Statuti federali emanati dal C.O.N.I.

Art. 62 – Norma finale

Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.